

Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della nuova legge sull'agricoltura

del 7 dicembre 1998

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 6 luglio 1983¹ concernente la costituzione di scorte obbligatorie di zucchero

Art. 1 cpv. 4

⁴ Nel traffico viaggiatori e nel traffico frontaliero, le merci destinate all'uso personale sono esenti dal permesso.

2. Ordinanza del 6 luglio 1983² concernente la costituzione di scorte obbligatorie di riso commestibile

Art. 1 cpv. 4

⁴ Nel traffico viaggiatori e nel traffico frontaliero, le merci destinate all'uso personale sono esenti dal permesso.

3. Ordinanza del 6 luglio 1983³ concernente la costituzione di scorte obbligatorie di oli e grassi commestibili, delle materie prime e dei semilavorati destinati alla loro fabbricazione

Ingresso

visti gli articoli 8, 27, 52 e 55 della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese⁴,

Art. 1 cpv. 4 e 5

⁴ Fino a 20 chili lordi o 20 litri di merci, l'importazione è esente dal permesso.

⁵ Nel traffico viaggiatori e nel traffico frontaliero, le merci destinate all'uso personale sono esenti dal permesso.

- 1 RS 531.215.11
- 2 RS 531.215.12
- 3 RS 531.215.13
- 4 RS 531

4. Ordinanza del 6 luglio 1983⁵ concernente la costituzione di scorte obbligatorie di caffè

Art. 1 cpv. 4

⁴ Nel traffico viaggiatori e nel traffico frontaliero, le merci destinate all'uso personale sono esenti dal permesso.

5. Ordinanza del 6 luglio 1983⁶ concernente la costituzione di scorte obbligatorie di cacao in grani e di burro di cacao

Art. 1 cpv. 4

⁴ Nel traffico viaggiatori e nel traffico frontaliero, le merci destinate all'uso personale sono esenti dal permesso.

6. Ordinanza del 6 luglio 1983⁷ concernente la costituzione di scorte obbligatorie di sementi e di vecce da semina

Art. 1 cpv. 4

⁴ Nel traffico viaggiatori e nel traffico frontaliero, le merci destinate all'uso personale sono esenti dal permesso.

7. Ordinanza del 18 ottobre 1995⁸ concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati

Art. 6 lett. d

Sono reputati prezzi determinanti svizzeri dei prodotti di base:

- d. *per le patate fresche*: il prezzo medio calcolato dall'Ufficio federale dell'agricoltura per le patate indigene, non assortite e destinate alla fabbricazione di farina di patate per l'alimentazione umana;

8. Ordinanza del 1° marzo 1995⁹ sulle derrate alimentari

Art. 367 cpv. 1 lett. a e cpv. 2

¹ I vini sono suddivisi in tre categorie:

- ⁵ RS 531.215.14
⁶ RS 531.215.15
⁷ RS 531.215.21
⁸ RS 632.111.722
⁹ RS 817.02

a. categoria 1: vini con denominazione di origine o denominazione di origine controllata;

² Per la produzione di vini svizzeri devono essere utilizzati i mosti d'uva corrispondenti a queste categorie, conformemente all'articolo 64 capoverso 1 della legge sull'agricoltura¹⁰.

Art. 372 cpv. 2

² L'etichetta principale del vino della categoria 2 deve recare la denominazione specifica «vino da tavola». La denominazione può essere completata con l'indicazione del colore del vino. La denominazione specifica «nostrano», completata con l'indicazione della provenienza geografica, è anche ammessa se la produzione d'uva è soggetta ad una limitazione di quantità in virtù dell'articolo 14 capoverso 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998¹¹ sul vino.

9. Ordinanza del 28 maggio 1997¹² sul controllo del commercio dei vini

Ingresso

visti gli articoli 68 capoverso 3, 69, 177 capoverso 1 e 180 capoverso 3 della legge sull'agricoltura¹³,

Art. 1 cpv. 3

³ Per commercio dei vini si intendono le operazioni e per vino i prodotti vitivinicoli giusta l'articolo 67 capoverso 2 della legge sull'agricoltura.

Art. 9 lett. c

La Direzione in particolare:

c. sporge denuncia al Cantone competente in caso di delitto giusta l'articolo 172 capoverso 1 della legge sull'agricoltura;

Art. 9a Emolumenti

La Direzione può riscuotere emolumenti per la propria attività.

10. Ordinanza del 28 maggio 1997¹⁴ sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

Ingresso

visti gli articoli 14 capoverso 1 lettera d e 16 della legge sull'agricoltura¹⁵;

¹⁰ RS 910.1; RU 1998 3033

¹¹ RS 916.40; RU 1999 86

¹² RS 817.421

¹³ RS 910.1; RU 1998 3033

¹⁴ RS 910.12

¹⁵ RS 910.1; RU 1998 3033

Art. 7 lett. e

c. Concerne solo il testo tedesco

e. la designazione di uno o più organismi di certificazione;

Art. 15

Abrogato

Art. 18 cpv. 2

² Il Dipartimento federale dell'economia stabilisce le esigenze minime relative al controllo.

Art. 25

Concerne solo il testo francese

Allegato

Abrogato

11. Ordinanza del 13 dicembre 1993¹⁶ concernente la formazione professionale agricola

Ingresso

visti gli articoli 128 capoverso 6, 132 capoverso 3, 134 capoverso 3, 137 capoverso 1, 138 capoverso 2 e 177 della legge sull'agricoltura¹⁷;

Art. 2 Competenza

Sempreché la legge sull'agricoltura o la presente ordinanza non li riserva al Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) o al Consiglio federale, l'esecuzione dei compiti assegnati alla Confederazione spetta:

- a. all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) per quanto concerne i compiti giusta gli articoli 3 capoverso 1 lettera d, 44, 45, 46, 54 e 55;
- b. all'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia per quanto concerne tutti gli altri compiti.

Art. 3 cpv. 1 frase introduttiva

¹ Gli organi responsabili della formazione professionale, oltre a quanto stabilito nell'articolo 119 della legge sull'agricoltura, sono incaricati di:

...

Titolo prima dell'art. 27a

¹⁶ RS 915.1

¹⁷ RS 910.1; RU 1998 3003

Sezione 4: Formazione empirica

Art. 27a

La formazione empirica è disciplinata dagli articoli 40-42 dell'ordinanza del 7 novembre 1979¹⁸ sulla formazione professionale.

Art. 43 titolo, cpv. 1 e 2 frase introduttiva, nonché cpv. 3, 4 e 6

Scuole dei tecnici

¹ Le scuole dei tecnici preparano gli studenti ad assumere compiti tecnici difficili o funzioni dirigenziali nel campo della produzione e dei servizi nell'agricoltura o in settori affini, approfondendo la formazione professionale, nonché promuovendo la formazione generale.

² La formazione di tecnici comprende segnatamente i seguenti indirizzi di studio: ...

³ *Abrogato*

⁴ Il riconoscimento, le materie d'insegnamento, la durata degli studi, il materiale didattico, le esigenze cui devono adempiere gli insegnanti, le condizioni di ammissione e di promozione, nonché l'esame finale sono disciplinati dalle disposizioni del Dipartimento concernenti le condizioni minime di riconoscimento delle scuole dei tecnici.

⁶ *Abrogato*

Art. 50 titolo e cpv. 2

Esigenze cui devono adempiere gli insegnanti delle scuole dei tecnici

² *Abrogato*

Capitolo 7: Ricerca nel campo della formazione professionale (art. 56)

Abrogato

Art. 63 cpv. 1 lett. c, 2 lett. c e 3 lett. b, frase introduttiva

¹ L'aliquota dei contributi espressa in percentuale delle spese computabili ammonta al:
c. 50 per cento per le scuole dei tecnici.

² Sono computabili:

c. *Abrogata*

³ Gli stipendi degli insegnanti sono computati integralmente se durante tutto l'anno essi impartiscono almeno il seguente numero di ore lezioni settimanali:

b. scuole dei tecnici: ...

Art. 65 cpv. 1 lett. b

¹ L'aliquota del contributo espressa in percentuale delle spese computabili ammonta al:

- b. 40-65 per cento per le spese nella regione di montagna in virtù del catasto della produzione animale e nella zona d'allevamento attigua;

Art. 68

Abrogato

12. Ordinanza generale del 16 giugno 1986¹⁹ concernente la legge sui cereali

Ingresso

visti gli articoli 16^{ter}, 43 e 68 capoverso 1 della legge del 20 marzo 1959²⁰ sui cereali;

visto l'articolo 24 capoverso 1 della legge sull'agricoltura²¹,

Art. 40

Abrogato

Art. 71 cpv. 6

⁶ La procedura relativa alle importazioni sottostà alle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza generale del 7 dicembre 1998²² sulle importazioni agricole.

Art. 72 cpv. 1

¹ Le aliquote di dazio sono determinate nell'appendice 1, parte 1a, «tariffa d'importazione» della tariffa generale²³ o nell'allegato 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998²⁴ sulle importazioni agricole.

Art. 75 cpv. 2 e 5

² Chi desidera importare cereali panificabili necessita di un permesso generale d'importazione dell'Ufficio fiduciario dei detentori svizzeri di scorte obbligatorie di cereali (USSOC), che opera su mandato dell'Ufficio federale dell'agricoltura. La durata di validità del permesso generale è illimitata. La procedura relativa al permesso d'importazione sottostà inoltre alle disposizioni degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998²⁵ sulle importazioni agricole.

⁵ Per il resto si applicano gli articoli 1-9, 22 e 33 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole.

Art. 75a

Abrogato

¹⁹ RS **916.111.01**

²⁰ RS **916.111.0**

²¹ RS **910.1**; RU **1998** 3033

²² RS **916.01**; RU **1998** 3125

²³ RS **632.10**, allegato

²⁴ RS **916.01**; RU **1998** 3125

²⁵ RS **916.01**; RU **1998** 3125

Art. 75b cpv. 1

¹ I contingenti doganali sono determinati nell'appendice 2 «contingenti doganali» della tariffa generale²⁶ o nell'allegato 4 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998²⁷ sulle importazioni agricole.

Art. 75c e 78 cpv. 1 lett. c e d

Abrogate

13. Ordinanza del 26 gennaio 1994²⁸ sui prodotti per il trattamento delle piante

Ingresso

visti gli articoli 158 capoverso 2, 160 capoversi 1-5, 161 e 177 della legge sull'agricoltura²⁹,

14. Ordinanza del 26 gennaio 1994³⁰ sui concimi

Ingresso

visti gli articoli 160 capoversi 1-5, 161 e 177 della legge sull'agricoltura³¹;
visto l'articolo 29 della legge del 7 ottobre 1983³² sulla protezione dell'ambiente;
visti gli articoli 9 e 27 della legge del 24 gennaio 1991³³ sulla protezione delle acque,

Art. 19 cpv. 2

² Se le indicazioni fornite in merito ad un concime sono inesatte o incomplete o non menzionano particolarità del prodotto e possono di conseguenza ingannare gli acquirenti circa la natura, la composizione, il contenuto o l'utilizzazione di un concime, la Stazione può rettificare queste indicazioni conformemente all'articolo 165 della legge sull'agricoltura.

Art. 23 cpv. 3

³ La Stazione riscuote per i suoi interventi le tasse fissate nell'ordinanza del 17 giugno 1996³⁴ concernente gli emolumenti delle stazioni federali di ricerche agrarie.

26 RS 632.10, allegato
27 RS 916.01; RU 1998 3125
28 RS 916.161
29 RS 910.1; RU 1998 3033
30 RS 916.171
31 RS 910.1; RU 1998 3033
32 RS 814.01
33 RS 814.20
34 RS 426.19

15. Ordinanza del 5 marzo 1962³⁵ sulla protezione dei vegetali

Ingresso

visti gli articoli 149 capoverso 9, 152, 153 e 177 della legge sull'agricoltura³⁶;
visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974³⁷ a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,

Art. 10 Nuovi fitofagi e malattie

All'apparire di nuovi fitofagi o malattie particolarmente pericolosi, l'Ufficio federale dell'agricoltura può ordinare misure preventive prima che sia dichiarata obbligatoria la lotta secondo l'articolo 153 della legge sull'agricoltura. I servizi fitosanitari cantonali sono obbligati a collaborare. Le istruzioni di carattere obbligatorio generale dell'Ufficio federale dell'agricoltura devono essere sottoposte il più presto possibile all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 26 cpv. 2

Abrogato

Art. 27 cpv. 3

³ Vi è una situazione straordinaria ai sensi dell'articolo 155 della legge sull'agricoltura in particolare quando si manifestano nuovi fitofagi o nuove malattie dei vegetali.

Art. 40 cpv. 2 e 41

Abrogati

16. Decreto del Consiglio federale del 5 marzo 1962³⁸ concernente la lotta contro la rogna nera e il nematode delle patate

Ingresso

visti gli articoli 149 capoverso 2, 153 e 177 della legge sull'agricoltura³⁹,

Art. 13

Abrogato

Art. 15 Esecuzione

Ove il presente decreto non disponga altrimenti, l'Ufficio federale dell'agricoltura è incaricata di eseguirlo.

³⁵ RS **916.20**

³⁶ RS **910.1**; RU **1998** 3033

³⁷ RS **611.010**

³⁸ RS **916.21**

³⁹ RS **910.1**; RU **1998** 3033

17. Ordinanza del 28 aprile 1982⁴⁰ sulla lotta contro la cocciniglia di San José, la necrosi batterica e le virosi degli alberi da frutta, di generale pericolo

Ingresso

visti gli articoli 149 capoverso 2, 152, 153 e 177 della legge sull'agricoltura⁴¹,

Art. 19 cpv. 3

³ Il Dipartimento emana direttive per la determinazione delle indennità versate giusta l'articolo 156 capoverso 2 della legge sull'agricoltura per danni all'interno del Paese.

Art. 20 e 21

Abrogati

18. Ordinanza del 26 gennaio 1994⁴² concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ingresso, primo comma

visti gli articoli 160 capoversi 1-5, 161 e 177 della legge sull'agricoltura⁴³;

Titolo prima dell'art. 28

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 28a Disposizione transitoria

Gli stimolatori antimicrobici volti ad aumentare le prestazioni dell'animale autorizzati secondo il diritto previgente possono essere messi in commercio e utilizzati fino al 30 giugno 1999.

19. Ordinanza del 20 aprile 1988⁴⁴ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

Ingresso, inserire dopo il terzo comma

visto l'articolo 146 della legge sull'agricoltura⁴⁵,

Art. 26a Certificato genealogico e d'allevamento

Tutti gli animali d'allevamento delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina devono essere accompagnati, al momento dell'importazione definitiva, da un certifi-

40 RS 916.22

41 RS 910.1; RU 1998 3033

42 RS 916.307

43 RS 910.1; RU 1998 3033

44 RS 916.443.11

45 RS 910.1; RU 1998 3033

cato genealogico e d'allevamento conformemente all'articolo 20 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴⁶ concernente l'allevamento di animali.

Art. 49a Certificato genealogico e d'allevamento

Il seme, gli ovuli non fecondati e gli embrioni di animali da allevamento delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina devono essere accompagnati, al momento dell'importazione, da un certificato genealogico e d'allevamento conformemente all'articolo 21 o 22 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁴⁷ concernente l'allevamento di animali.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Cotti

Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

⁴⁶ RS 916.310; RU 1999 95

⁴⁷ RS 916.310; RU 1999 95

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione
tra le edizioni italiana, francese e tedesca della
RU, questa pagina rimane vuota.